

GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

DOTT.SSA FRANCESCA VAREANO

GIUDICE DELEGATO TRIBUNALE DI LODI

GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE





Effetti giuridici dipendenti di apertura della liquidazione giudiziale

- 1) Lo spossessamento
- 2) L'inefficacia: (a) degli atti del debitore (b) dei pagamenti eseguiti e ricevuti (c) delle formalità necessarie per rendere opponibili atti ai terzi
- 3) Gli effetti sul piano personale e processuale

SPOSSESSAMENTO

È pacifico che uno dei suoi effetti consista nella sottrazione al debitore (non della capacità di agire, ma della **disponibilità del suo patrimonio** (ciò a far data dalla pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49, comma 4, CCI) e, dunque, a prescindere dagli adempimenti pubblicitari del provvedimento giurisdizionale), quanto a godimento, amministrazione e disposizione dei beni, diritti e facoltà che ne fanno parte (cd. **spossessamento**)

- **l'amministrazione del patrimonio** del debitore viene assunta dal curatore (art. 128 CCI): costui, dunque, in ragione del suo ufficio gestisce il patrimonio sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori);
 - da taluno estesa anche ai comportamenti omissivi che abbiano riflessi patrimoniali (come ad esempio gli atti interruttivi della prescrizione, o il decorso dell'usucapione a favore di terzi)

L'effetto suddetto discende dal principio fondamentale della *par condicio creditorum*.

Questo principio generale, inespreso sia nella legge fallimentare che nel CCI, si esplicita nel criterio della “universalità oggettiva”

→ l'**universalità dell'esecuzione fallimentare** comporta la soggezione di tutti i creditori al cd. “**concorso sostanziale**”, così da consentire a ciascuno di partecipare alla spartizione del patrimonio liquidato in posizione paritetica (art. 2740 c.c.), sia pur nel rispetto delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.)]

Art. 142 CCI diretto appunto ad impedire all'imprenditore di amministrare e disporre del proprio patrimonio

→ sono tendenzialmente compresi nel fallimento anche “*i beni che pervengano al fallito durante la procedura*” (es. eredità, il reddito da lavoro dipendente)

Limiti:

- dal punto di **vista soggettivo**: opera solo per i creditori concorsuali, vale a dire quei creditori il cui fatto costitutivo del diritto è sorto prima della pubblicazione della sentenza di fallimento (art. 142, comma 2)

- dal punto di **vista oggettivo**:

a) il Curatore può, previa autorizzazione, rinunciare ad acquisire alcuni beni se l'acquisizione risulta diseconomica, il nuovo art. 142 , comma 3, CCI introduce un nuovo criterio più specifico: «*Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi*»

b) vi sono poi delle esclusioni ope legis ex art. 146 CCII

LIMITI ALLO SPOSSESSAMENTO

ART. 146 CCII

Art. 146 CCI

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:

- a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
- b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

ALIMENTI E ABITAZIONE DEL DEBITORE

Art. 147 CCII

ART. 147 CCII

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.

In sintesi.....

- ▶ Lo spossessamento opera solo a beneficio dei creditori concorsuali
- ▶ Non riguarda necessariamente tutti i beni del fallito
- ▶ Incide solo sulla legittimazione del fallito ad amministrare o disporre, ma non sulla TITOLARITA' dei relativi diritti

INEFFICACIA DI ATTI, PAGAMENTI E FORMALITA'

Art. 144 CCI

«gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori»

Trattasi di

inefficacia relativa

→ il fallito non perde la titolarità dei beni, né la capacità di agire, per cui un atto dispositivo del patrimonio (alienazione di un diritto / assunzione di una obbligazione):

- a) è valido e produce effetti verso i terzi
- b) è inefficace nei confronti dei creditori concorsuali

Inefficacia oggettiva

prescinde dal loro effetto pregiudizievole o meno per i creditori (gli atti compiuti sono comunque inefficaci anche se vantaggiosi per i creditori) ma ai sensi dell'art. 144, comma 2, CCI il curatore può valutare se acquisire alla massa attiva eventuali "utilità" che derivano dagli atti compiuti dal debitore applicando la regola dell'art. 142, CCI

Esempi.....

1) vendita bene immobile e trascrizione nel Registro Immobiliare

- ▶ a) inefficace per la massa dei creditori in pendenza della procedura
- ▶ b) in ipotesi di chiusura della procedura se il bene non è stato venduto l'acquisto è "stabile"

2) assunzione di una obbligazione del fallito verso un terzo

- ▶ a) il nuovo creditore non può far valere la pretesa verso la massa attiva
- ▶ b) dopo la chiusura del fallimento, può agire solo se residua attivo

3) **Pagamento al fallito** → non libera il creditore

4) **Pagamento del fallito** tramite attività occultate che avrebbero dovuto essere apprese alla procedura o esserle versate quali beni sopravvenuti → Espone il creditore a restituire quanto ottenuto

INEFFICACIA FORMALITA'

Formalità compiute su beni compresi nel patrimonio del debitore dopo l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese

Es.

- a) trascrizione di un contratto di acquisto bene immobile;
- b) iscrizione dell'ipoteca

Sono quelle formalità che servirebbero a risolvere un conflitto fra diversi aventi diritto aggiudicando il bene a chi per primo esegue la formalità della trascrizione se **eseguite dopo la pubblicità della sentenza rende l'atto inopponibile alla procedura**, per cui il Curatore potrà disporre del bene ex art. 145 CCI

PERDITA DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

Art. 143 CCII

Il fallito debitore - quale conseguenza della perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale - è privato della capacità di stare in giudizio nelle controversie che vertono in materia di diritti patrimoniali compresi nella liquidazione spettando la **legittimazione processuale, attiva e passiva**, per i giudizi a venire e per quelli in corso (tali sono quelli instaurati mediante notificazione dell'atto di citazione o deposito del ricorso anteriormente alla dichiarazione di fallimento), esclusivamente al **curatore**, il quale appunto opera allo scopo di liquidare il patrimonio del debitore

→ Gli **artt. 142 e 143 CCI** sono perfettamente speculari → Tutto ciò che è inibito sul piano sostanziale non può essere gestito nemmeno dal punto di vista processuale

Se vi sono processi in corso?

Art. 143 comma 3 CCII

- GIUDIZIO SI INTERROMPE → l'interruzione opera automaticamente, senza che sia necessaria la dichiarazione del procuratore della parte
- TERMINE PER RIASSUMERE IL GIUDIZIO (3 mesi) → decorre da quando il giudice dichiara l'interruzione

Cass. SS.UU. N. 12154 del 7 maggio 2021, si sono pronunciate sulla spinosa questione dell'individuazione del dies a quo al quale ancorare il decorso del termine di 3 mesi, individuato ai sensi dell'art. 305 c.p.c., per la riassunzione o per la prosecuzione del processo interrotto (ipso jure ai sensi dell'art. 43, comma 3, L.Fall. introdotto dal d. lgs. 5/2006) conseguentemente al fallimento di una delle parti in causa, enunciando il seguente principio di diritto: «in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art.43 co.3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art.176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima»;

Cass. 20 giugno 2000, n.8379

il fallito può continuare a stare personalmente in giudizio sia nelle controversie di carattere strettamente personale, ancorché dall'esito delle stesse possano discendere anche effetti di tipo patrimoniale (al più potendosi ipotizzare, in relazione a tali riflessi, un intervento del curatore), sia nelle controversie concernenti i rapporti che l'art. 146 CCI esclude dalla massa attiva

Le **decisioni della Suprema Corte** riconoscono, inoltre, un'eccezione alla privazione della legittimazione processuale passiva del debitore allorché la controparte, nel riassumere un giudizio interrottosi a seguito dell'apertura della liquidazione, o nell'intraprendere un nuovo giudizio, dichiara esplicitamente di **mantenersi estraneo alla procedura concorsuale**, optando esclusivamente per il conseguimento di un titolo non opponibile ex se alla massa, ma da far valere nei confronti del sottoposto alla liquidazione quando questi sarà tornato *in bonis* per effetto della chiusura della procedura (Cass. 8 gennaio 2016, n. 128; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; Cass. 26 giugno 2012, n. 10640; Cass. 5 agosto 2011, n. 17035; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28481; Cass. 5 marzo 2003, n. 3245).

Questa ipotesi, peraltro, assume rilievo marginale nel caso del rapporto fiscale, avendo il **contenzioso tributario carattere impugnatorio** (Cass. 11 agosto 2016, n. 16956); ne consegue che l'amministrazione non ha interesse a coltivare il giudizio, in quanto la sua mancata instaurazione e la sua estinzione hanno come conseguenza la definitività dell'atto impositivo (che il processo tributario sia annoverabile tra i processi di "impugnazione-merito" è stato di recente affermato da Cass. SU 24 dicembre 2019, n. 34447, par. 4 della motivazione, nonché confermato da Cass. SU 14 aprile 2020, n. 7822, par. 5.1. e 6.1. della motivazione.).

controversie relative all'accertamento di crediti tributari sorti prima della liquidazione

Att.ne → l'anteriorità va accertata con riguardo al **fatto generatore del credito** [al titolo, causa, o situazione giuridica anteriore: Cass. 29 settembre 2004, n. 19533) e non in base al momento della liquidazione]

A seguito della dichiarazione di fallimento, **il contribuente non è privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario** e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio [un'eventuale esdebitazione del fallito (che anche nel CCI non ha carattere automatico), nel liberarlo dai debiti tributari, non cancellerebbe, ad esempio, né le conseguenze penali dell'illecito tributario non aventi natura patrimoniale ma personale, né il fatto in sé stesso della violazione tributaria commessa, come accadimento del quale occorra tener conto ai fini della determinazione della sanzione applicabile in occasione di eventuali successive violazioni, stante quanto disposto dall'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Di qui il persistente interesse del debitore, nonostante la possibilità di ottenere l'esdebitazione al termine della procedura], che conseguono alla “definitività” dell'atto impositivo (Cass. 30 aprile 2014, n. 9434; Cass. 18 marzo 2014, n. 6248; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4253; Cass. 14 maggio 2002, n. 6937; Cass. 20 novembre 2000, n. 14987).

segue

Ergo: la dichiarazione di liquidazione giudiziale **non priva il contribuente del legittimo diritto di impugnare gli atti impositivi** relativi a periodi anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale, soprattutto quando la definizione del rapporto tributario sia suscettibile di effetti penali.

A tal fine, gli accertamenti tributari devono essere sempre portati a conoscenza del fallito, anche da parte del curatore, se non vi abbia previamente provveduto l'ente impositore.

→ *Se il curatore non vi provvede? Profili di responsabilità?*

Dissociazione tra titolarità e legittimazione comporta infatti, che, una volta aperta la procedura, l'esercizio dei poteri istruttori ha quale suo naturale destinatario il curatore.

È il curatore a succedere al debitore nella gestione dell'impresa e nella tenuta della contabilità; per cui non può che essere il curatore stesso il soggetto che, meglio del fallito, può e deve collaborare con l'organo verificatore.

L'esercizio dei poteri istruttori da parte dell'ente impositore ha, dunque, come destinatario il curatore, al quale dovrà, conseguentemente, essere rivolta la richiesta di dati e chiarimenti di natura contabile, nonché di esibizione dei libri stessi (Cass. 27 novembre 2002, n. 16793).

EFFETTI di NATURA PERSONALE

Art. 148 e Art. 149 CCII

Non si tratta di effetti che perseguono finalità afflittive, bensì esclusivamente volti a eliminare OSTACOLI nella gestione della procedura

- 1) Consegna della CORRISPONDENZA al CURATORE
- 2) Comunicazione al Curatore del proprio indirizzo di RESIDENZA e DOMICILIO e di eventuali modifiche
- 3) COMPARIZIONE PERSONALE davanti al Giudice delegato, al Curatore o al CdC se occorrono informazioni o chiarimenti

Violazione?

Impossibilità di accedere all'esdebitazione

GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER I CREDITORI



CONCORSO SOSTANZIALE E CONCORSO FORMALE

La liquidazione giudiziale determina l'apertura di due tipi di
CONCORSO

SOSTANZIALE: dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (**art. 150 CCII**)

FORMALE: ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite per l'**ACCERTAMENTO del PASSIVO** (**art. 151 CCII**)

→ *Par condicio creditorum*

CONCORSO SOSTANZIALE

ribadisce il principio fondamentale dell'intangibilità del patrimonio del debitore dal momento dell'apertura della liquidazione, nonché il divieto per ciascun creditore di agire in modo autonomo.

Azioni esecutive: in senso ampio – escluse solo le esecuzioni in forma specifica degli obblighi di fare o non fare

Azioni cautelari: tutte quelle che mirano a ottenere risultati incompatibili con le regole del concorso (es. sequestro giudiziario, sequestro conservativo. 700? Dipende)

Att.ne alle misure cautelari penali: la liquidazione giudiziale prevale rispetto al sequestro conservativo penale ed a quello preventivo, salvo eccezioni

Le misure cautelari REALI, invece, conservano efficacia (es. sequestro di cose)

(Artt. 316 – 321)

ESTENSIONE SOGGETTIVA del DIVIETO

Il divieto opera tanto per i creditori portatori di ragioni di credito maturate **PRIMA** dell'apertura della liquidazione giudiziale, quanto per quelli sorti **DURANTE** la procedura

→ I crediti prededucibili non sono sottratti al divieto

CONSEGUENZE della VIOLAZIONE

INEFFICACIA RELATIVA

→ Può essere fatta valere SOLO dal CURATORE nell'interesse della massa dei creditori

L'azione diventa **IMPROCEDIBILE** – salvo specifici casi in cui il Curatore può subentrare nel giudizio (Art. 216, comma 10)

DEROGHE al CONCORSO SOSTANZIALE

«salva diversa disposizione di legge»

CREDITO FONDIARIO – l'azione esecutiva su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, con facoltà per il curatore di intervenire nell'esecuzione e fermo restando che la somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede riparto della procedura di liquidazione giudiziale risulta spettante alla banca, viene attribuita alla procedura.

Att.ne → trattasi di una deroga solo PROCESSUALE – creditore deve insinuarsi al PASSIVO

CREDITI GARANTITI DA PEGNO o MUNITO DI PRIVILEGIO ex artt. 2756 e 2761 c.c.

- Vendita diretta da parte del creditore
- Riscatto da parte del curatore previa valutazione
- Vendita da parte del curatore

CONCORSO FORMALE

Dopo l'apertura della liquidazione giudiziale ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite per l'**ACCERTAMENTO DEL PASSIVO**

- Presentazione della domanda di insinuazione al passivo è l'unica modalità attraverso la quale il creditore può formarsi un titolo per partecipare al CONCORSO
- **crediti per i quali NON è richiesta INSINUAZIONE al PASSIVO**
 - PREDEDUCIBILI SE non contestati per ammontare e collocazione
 - SOGGETTI NOMINATI dal GD la cui opera è stata richiesta dal curatore nell'interesse della procedura (es. Avvocato che assiste la procedura in giudizio)
- **DEROGHE al CONCORSO FORMALE**
 - Giurisdizione tributaria sulle pretese tributarie
 - Giurisdizione contabile per i crediti fondati sul danno erariale
 - Giurisdizione amministrativa

CREDITI

Gli Articoli 154 e 158 riproducono sostanzialmente quanto previsto dalla Legge Fallimentare relativamente ai crediti pecuniari (art. 53 L.F.) e ai crediti non pecuniari (Art. 59 L.F.).

Per quanto riguarda i crediti non pecuniari occorre rilevare che la nuova norma, mantenendo inalterato il confronto con quanto disposto nella legge fallimentare, ha disatteso le aspettative della dottrina e della giurisprudenza le quali auspicavano una riforma sulla base di due pronunce della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità della Legge fallimentare nella parte in cui *“non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo”* [12] e nella parte in cui *“non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva”* (Corte Cost. sent. n. 567/1989)

CREDITI

SCADENZA ANTICIPATA

Art. 154 comma 2 CCII → i crediti pecuniari, anche se aventi scadenza successiva, si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

Art. 158 CCII → analoga regola viene prevista per i crediti non pecuniari

Ratio: cristallizzazione della massa passiva ai fini dei successivi riparti

CREDITI

SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI PER I CREDITI CHIROGRAFARI

Art. 154 comma 1 CCII → la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, **AGLI EFFETTI DEL CONCONSO**, sino alla chiusura della procedura oppure fino all'archiviazione nel caso di chiusura anticipata in pendenza di giudizi

- Non opera nei rapporti con eventuali fideiussori e coobbligati
- A seguito della chiusura della procedura il creditore insoddisfatto potrà agire anche per il recupero dei crediti maturati in costanza di procedura → limite: esdebitazione

NO sospensione per i crediti **PREDEDUCIBILI**

Crediti PRIVILEGIATI ? Disciplina particolareggiata

COMPENSAZIONE

Art. 155 CCII

Affinchè possa operare la compensazione (che costituisce una deroga alla *par condicio creditorum*) nella liquidazione giudiziale devono sussistere rigorose condizioni:

- 1) **RECIPROCITA'** delle obbligazioni – debiti e crediti devono gravare sugli stessi soggetti → il creditore può quindi compensare i propri crediti/debiti verso il debitore in procedura ma non i propri eventuali debiti verso la massa (cioè sorti in costanza di procedura)
- 2) **ANTERIORITA'** dei rispettivi crediti/debiti rispetto alla data di apertura della liquidazione giudiziale
- 3) **OMOGENEITA'** dei rispettivi crediti/debiti – sono compensabili soltanto crediti della medesima specie
- 4) **LIQUIDITA'** dei contrapposti crediti – ovvero certezza quanto all'esistenza ed all'importo
- 5) **ESIGIBILITA'** dei contrapposti crediti – REGOLE PECULIARI ex art. 155 comma 1 CCII → il creditore può opporre in compensazione un credito anche se non scaduto prima dell'apertura della liquidazione

Att.ne! Per la giurisprudenza la compensazione è ammissibile anche se il controcredito del debitore divenga esigibile DOPO l'apertura essendo sufficiente che esista al momento della pronuncia

LIMITI – non opera per crediti acquistati per atto tra vivi dopo l'apertura della liquidazione o nell'anno anteriore (**Art. 155 comma 2**)

COOBBLIGATI IN SOLIDO

Art. 160 CCII

Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura per l'INTERO credito in capitale e accessori, sino al TOTALE PAGAMENTO

Regresso? Esercitabile dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero.

Se il creditore ha ricevuto prima dell'apertura un pagamento parziale? Diritto a concorrere nella liquidazione per la parte NON soddisfatta

→ Se il pagamento è stato effettuato da un FIDEIUSSORE: diritto ad insinuarsi al passivo in via di REGRESSO (art. 161 CCII)

COOBBLIGATO GARANTITO da pegno o ipoteca su beni del debitore in liquidazione: il coobbligato o fideiussore concorre nella liquidazione per la somma per la quale ha il pegno o l'ipoteca (regresso) ma il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta (art. 162 CCII)

RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI



RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI: contratti perfezionati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale e che siano ancora **INESEGUITI o NON COMPLETAMENTE ESEGUITI nelle prestazioni principali da ENTRAMBE LE PARTI** al momento in cui è aperta la procedura

Non è contratto pendente quello eseguito completamente da una sola delle parti

- Parte inadempiente è il debitore: domanda di ammissione al passivo per chiedere il credito dovuto
- Parte inadempiente è il soggetto in bonis: curatore può azionare gli strumenti ordinari negoziale e processuale per chiedere l'adempimento

CONTRATTI AD EFFETTI REALI – non rientrano tra quelli pendenti se al momento dell'apertura della liquidazione il DIRITTO di PROPRIETA' è già stato trasferito

REGOLA GENERALE

SOSPENSIONE del contratto per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale e attribuzione al Curatore di due facoltà (previa autorizzazione del CdC)

→ **SCIOGLIERSI** dal contratto

→ **SUBENTRARE** nel contratto

Trattasi di una previsione di favore, riconosciuta al solo Curatore (l'altra parte contrattuale non beneficia di analogo strumento) derogatoria alle regole di DIRITTO COMUNE → ratio: migliore tutela dell'interesse collettivo dei creditori

Sospensione *sine die*? NO → l'altra parte contrattuale può **METTERE IN MORA** il curatore, facendogli assegnare dal Giudice delegato un termine non superiore a 60 giorni DECORSO il quale il contratto si intende SCIOLTO

Clausole contrattuali che fanno dipendere dall'apertura della liquidazione giudiziale la risoluzione o attribuiscono per ciò solo diritto di recesso all'altra parte del contratto sono **INEFFICACI**

ECCEZIONE all'automatica SOSPENSIONE → ESERCIZIO PROVVISORIO dell'impresa

- La regola generale è quella della prosecuzione, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o sciogliersi

SUBENTRO

Il Curatore che decide di subentrare nel contratto pendente **SUCCEDE nella STESSA POSIZIONE CONTRATTUALE del DEBITORE**

- I crediti dell'altra parte che maturano dall'esecuzione nel corso della procedura sono PREDEDUCIBILI (mentre quelli maturati prima dovranno costituire oggetto di domanda di insinuazione al passivo)
- Così nei contratti ad esecuzione continuata o periodica come i contratti di somministrazione – es. contratto di fornitura di energia elettrica

SCIoglimento

Se il curatore decide di sciogliersi dal contratto la controparte ha diritto solo a far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il CREDITO conseguente al mancato adempimento, SENZA che gli sia dovuto risarcimento del danno.

→ Nessun **DANNO** o **INDENNIZZO** per l'avvenuto scioglimento dal contratto → DEROGA alla disciplina ordinaria di diritto comune.

AZIONE DI RISOLUZIONE

Se pende un'azione di RISOLUZIONE del CONTRATTO prima dell'apertura della liquidazione giudiziale

- **PROSEGUE** anche durante al procedura e spiega i suoi effetti nei confronti del CURATORE
 - In caso di **ACCOGLIMENTO**: il contratto si SCIOGLIE e il curatore non può pretendere la prosecuzione
 - Le eventuali domande di risarcimento del danno, di restituzione o condanna devono, invece, essere presentate nelle forme dell'accertamento del passivo

Se l'azione di RISOLUZIONE NON pende all'apertura della liquidazione giudiziale

- NON può essere proposta successivamente

CONTRATTI PRELIMINARI

Il contratto è sospeso, con facoltà del curatore di subentrare o sciogliersi.

Particolarità

- Procedura a carico del PROMITTENTE VENDITORE: è consentito al Curatore di sciogliersi dal contratto preliminare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. → se la domanda viene successivamente accolta lo scioglimento non sarà opponibile al promissari acquirente (**art. 173 comma 1 CCI**)
- Se il contratto preliminare è stato TRASCRITTO e il curatore di scioglie → il promissario acquirente ha diritto a far valere il proprio credito nel passivo con privilegio ex art. 2775 bis c.c. (salvo che gli effetti della trascrizione siano cessati prima dell'apertura della liquidazione (**art. 173 comma 2**))
- Se il contratto preliminare trascritto ha ad oggetto un immobile destinato ad USO ABITATIVO quale abitazione principale del promissario acquirente → contratto NON può essere SCIOLTO (**art. 173 comma 3**)
- Se il Curatore decide di SUBENTRARE nel contratto:
 - 1) consegna e trasferimento del bene
 - 2) acconti corrisposti prima dell'apertura sono opponibili alla massa in misura pari alla metà di quanto documentato
 - 3) eseguita la vendita il GD ordina la cancellazione delle iscrizioni

Alcuni contratti si **sciogliono automaticamente per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale**

- Contratti di **CARATTERE PERSONALE** → salvo che il Curatore, con l'autorizzazione del CdC e il consenso dell'altro contraente manifesti la volontà di subentrarvi (**Art. 175 CCII**)
- Contratti di **CONTO CORRENTE** → rilevante sotto il versante pratico in quanto a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della liquidazione giudiziale la banca non potrà più consentire l'ESECUZIONE di OPERAZIONI sul conto
- Contratti di **MANDATO** → laddove la liquidazione giudiziale colpisca il MANDATARIO (in caso contrario opera la regola generale)
- **contratti di APPALTO** → salvo che il curatore, con l'autorizzazione del CdC non dichiari di voler subentrare dandone comunicazione all'altra parte entro 60 gg e offrendo idonee garanzie

Altri contratti **PROSEGUONO** dopo l'apertura della liquidazione giudiziale senza alcuna sospensione

- **Contratti di LOCAZIONE di immobili:** l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del LOCATORE non scioglie il contratto ed il curatore subentra. Se la durata residua del contratto è superiore a 4 anni il Curatore entro un anno dall'apertura, con l'autorizzazione del CdC può **RECEDERE** corrispondendo un **EQUO INDENNIZZO** da insinuare al passivo – recesso che avrà effetto decorsi 4 anni
- **Contratti di AFFITTO d'AZIENDA:** l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del CONCEDENTE non scioglie il contratto ed il curatore subentra. Il Curatore, ad ogni modo, entro 60 gg, con l'autorizzazione del CdC può **RECEDERE** corrispondendo alla controparte un **EQUO INDENNIZZO** da insinuare al passivo
 - la retrocessione dell'azienda alla procedura non comporta la responsabilità solidale della procedura per i debiti maturati fino alla retrocessione (deroga ad articoli 2112 e 2560 c.c.)

RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATI

Anche in relazione ai rapporti di lavoro pendenti all'apertura della liquidazione giudiziale opera il principio della **SOSPENSIONE**

→ Fino a quanto il Curatore, con l'autorizzazione del GD, sentito il CdC comunica ai lavoratori il subentro o il recesso.

→ Subentro: produce effetti pro futuro

→ Recesso: produce effetti retroattivi → per iscritto e con indicazione dei motivi

Sospensione *sine die*? NO – entro **4 mesi** dalla data di apertura della liquidazione il Curatore deve operare la scelta – in caso di silenzio

RISOLUZIONE DI DIRITTO

→ Termine prorogabile MAX 8 mesi dal provvedimento di proroga